

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il "T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana", approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.8 che individua nell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente a quello della votazione;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge regionale 1 Settembre 1993, n° 26 e successive modifiche ed integrazione, recante "nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.P.R. 20 Agosto 1960, n°3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n° 7, titolo II";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco";

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, rubricato "Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali, disposizioni varie";

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Sf'.

A smaller handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M'.

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'G'.

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, recante “ Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016 n. 17 recante, “Disposizioni in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli Organi comunali. Modifica di norme in materia di Organo di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali e di status degli Amministratori locali”;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n. 6 recante “Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale 5 maggio 2017 n. 7 recante “Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali”;

VISTA la l. r. 03 marzo 2020 n° 6 ed in particolare l'articolo 3 rubricato “*Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*”

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020 n° 11 ed in particolare l'articolo 1 “*Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020*” e l'articolo 3 “*Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020*” ;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 12 maggio 2020 n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020 – 2022”;

VISTA la legge regionale del 12 maggio 2020 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022”;

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta di Governo Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTO l'articolo 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che al terzo capoverso del comma 10 recita “*Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.*”;

CONSIDERATO, altresì, che il comune di San Biagio Platani (AG) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 06 agosto 2018 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 06 mesi con D. P. R. del 05 dicembre 2019 con scadenza, quindi in data 06 agosto 2020;

CONSIDERATO, altresì, che il comune di Vittoria (RG) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 02 agosto 2018 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 06 mesi con D. P. R. del 05 dicembre 2019 con scadenza, quindi in data 02 agosto 2020;

CONSIDERATO che tra i comuni sciolti ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 solo per i comuni di San Biagio Platani e di Vittoria la scadenza delle Commissioni Prefettizie ricade nel secondo semestre dell'anno, e che quindi rientrano nel dettato normativo del comma 10 dell'articolo 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, che disciplina la fattispecie in trattazione, i comuni di cui sopra vanno inseriti fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi in un turno straordinario in una data compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre

VISTA la deliberazione n. 352 del 13 agosto 2020 con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per il giorno di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del turno straordinario dell'anno 2020, relative all'elezione dei Sindaci e rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di San Biagio Platani (AG) e di Vittoria (RG), per i giorni di **domenica 22 novembre 2020 e lunedì 23 novembre 2020**, con eventuale ballottaggio nei giorni di **domenica 06 dicembre 2020 e lunedì 07 dicembre 2020**, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 13 agosto 2020;

DECRETA

Art. 1

Per i giorni di **domenica 22 novembre e lunedì 23 novembre 2020** è fissata, l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni di San Biagio Platani (AG) e di Vittoria (RG);

Art. 2

Per i giorni di **domenica 06 dicembre e lunedì 07 dicembre 2020** è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto;

Art. 3

Le operazioni di voto, a norma dell'art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale del 21 maggio 2020 n° 11, si svolgeranno nelle giornate di **domenica 22 novembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 22,00, e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 14,00**, ed in caso di secondo turno di ballottaggio, relativamente alla elezione del sindaco, nelle giornate di **domenica 06 dicembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e lunedì 07 dicembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 14,00**;

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 così come modificato dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015.

Palermo, ²³ settembre 2020

**Il Dirigente Generale
(Margherita Rizza)**



**Il Dirigente del Servizio 5
Ufficio Elettorale
(Giovanni Corso)**



**L'ASSESSORE
Grasso**

